

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3211**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CECCHERINI, TURNATURI, ROSSI PAOLO, FABRIANI, LONGHENA, ZAGARI,
BERTINELLI, ROCCHETTI, CORNIA, DRIUSSI, BENNANI, CASTELLARIN,
COLITTO, SIMONINI, DE VITA***Annunziata il 4 marzo 1953***Norme integrative sulla istituzione dei ruoli speciali transitori
nelle Amministrazioni dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di applicazione della legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente le norme integrative per l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, istitutivo dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni statali, si sono riscontrate nella legge stessa delle limitazioni che ostacolano seriamente il raggiungimento dello scopo a cui indubbiamente il legislatore ha mirato: quello di dare a tutto il personale non di ruolo una sistemazione stabile e confacente alle sue attitudini e alle Amministrazioni un ordinamento più rispondente alle loro necessità funzionali con la eliminazione dell'avventiziato.

Un obiettivo esame delle istanze del personale interessato, nonché le difficoltà che effettivamente hanno riscontrato le Amministrazioni statali nell'attuazione delle norme sopra ricordate, consigliano l'adozione di un provvedimento col quale si possano mitigare alcune limitazioni stabilite dalla legge sopracitata e nel medesimo tempo sia possibile tener conto di alcune leggi votate dal Parlamento successivamente al maggio 1948, nelle quali per il personale interessato non è stato disposto l'inquadramento in ruolo.

Tra le varie situazioni da sanare si segnalano:

a) l'esclusione dal beneficio dell'inclusione nei ruoli speciali transitori del perso-

nale civile non di ruolo che non ha potuto presentare tempestiva domanda per vari motivi, primo fra tutti il termine troppo breve fissato dall'articolo 1 della legge dianzi citata, per la presentazione delle domande di inquadramento;

b) l'impossibilità di usufruire della legge medesima da parte di coloro che, in applicazione di specifiche disposizioni di legge, furono assunti in servizio nelle Amministrazioni statali posteriormente al 1° maggio 1948. In tale posizione trovasi il personale proveniente dalla disciolta U.N.S.E.A. e i mutilati ed invalidi di guerra.

Il primo comma dell'articolo 1 del provvedimento da noi proposto prevede, appunto, la applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale assunto in base a leggi speciali posteriormente al 1° maggio 1948 il quale, in mancanza di uno specifico provvedimento rimarrebbero esclusi per sempre dai ruoli speciali transitori.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, che pone un termine — troppo breve e per certo inopportuno — oltre il quale non è consentito agli aventi diritto di chiedere l'inquadramento nei ruoli speciali transitori.

La proposta in questione non porta alcun aggravio al bilancio dello Stato in quanto,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

come è noto, il trattamento economico previsto per il personale dei ruoli speciali transitori è uguale a quello spettante al personale non di ruolo.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che vi abbiamo brevemente illustrato è vivamente attesa da alcune migliaia di dipendenti statali e in parte anche dalle Amministrazioni

statali che desiderano di vedere corrette le limitazioni sancite con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e con la legge 5 giugno 1951, n. 376.

Nel sottoporla alla vostra benevola attenzione, formuliamo quindi il voto che essa possa riscuotere la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, si applicano anche nei riguardi degli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1° maggio 1948, purché la loro assunzione sia avvenuta in base a specifiche disposizioni di legge.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è abrogato.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.